



COMUNE DI CAPESTRANO

67022 PROVINCIA DI L'AQUILA

COMUNE DI CAPESTRANO

CODICE FISCALE 00199980665

N.0001236 - 04.05.2016

CAT. II CLASSE 1 PARTENZA

tel. 0862-95227 fax 954251



PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

ORDINANZA N° 18/2016

IL SINDACO

- Premesso che periodicamente e ricorrentemente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e quant'altro ;
- Che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle od altro materiale proveniente dal lavoro dei campi ;
- Ritenuto pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo per quelle poste all'interno della cinta urbana e quindi in prossimità di civili abitazioni o plessi scolastici, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità, tenuto conto della possibilità d'incendio di sterpaglie in vista dell'approssimarsi della stagione estiva ;
- Vista la legge 21/11/2000 N°353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- Visto il D. L.vo 30/04/1992, N°285;
- Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni ;
- Visto l'art.255 del D.lgs. 03/04/2006 n.152;

ORDINA

- I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte e di aree verdi industriali dismesse, i responsabili dei cantieri edili e stradali, gli amministratori degli stabili con annesso aree pertinenziali, i proprietari di aree recanti depositi temporanei e permanenti all'aperto di aree in genere inedificate, ciascuno per le rispettive competenze, devono procedere alla loro manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto;
- I soggetti indicati nel punto precedente dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi ed altri agenti infestanti;
 - In tutte le aree incolte è obbligatorio lo sfalcio delle erbe infestanti o l'aratura, in prossimità dei periodi estivi di massimo rischio di incendi boschivi, lavori questi atti a prevenire gli stessi;
 - E' vietato, sia sul suolo pubblico che privato, produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolta d'acqua permanenti per più di una settimana senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare. I pozzetti fognari condominiali e i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati, dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvicidi.
 - I proprietari e conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale onde garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse ed i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica. In particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal codice della strada.

- I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, per tutto il tratto stradale corrente lungo la loro proprietà o fondo goduto, le pietre e i materiali rinvenuti, come pure conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette latitanti le strade stesse;
- **Di procedere con assoluta immediatezza agli interventi di pulizia predetti che dovranno essere comunque effettuati ENTRO E NON OLTRE IL 30 LUGLIO 2010 con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;**
- Tutti i materiali di scarto ottenuti dalla rimozione di rifiuti, dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte, dovranno essere trasportati in centri di raccolta e smaltimento autorizzati per legge.
- Nel periodo dal 30 maggio al 30 settembre è vietato bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali e lungo le Autostrade, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzato;
- Nel periodo dal 30 maggio al 30 settembre stabilito di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, sono vietate, ai sensi dell'art. 10 comma 5 della Legge 353 datata 21 novembre 2000, tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio. I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza o comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

DISPONE

Che chiunque viola la presente Ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative come di seguito indicate:

a) nel caso mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di Euro 168,00 a 674,00 determinata ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada.

La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione dell'art.195 del D. Lgs. 30/04/1992 N° 285;

b) nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di mancata pulizia di fossi e canali di scolo di acque pluviali come in premessa rappresentati, sarà elevata una sanzione pecuniaria di Euro 150,00.

c) nel caso di mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 105,00 ad Euro 620,00 ai sensi dell'art.255 del D.Lgs.n.152/2006.

d) Nel caso di mancata pulizia delle aree incolte da rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 155,00 ai sensi dell'art.255 del D.Lgs.n.152/2006 già citato.

e) Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio **durante il periodo dal 30 maggio al 30 settembre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00 ai sensi dell'art.10 della Legge N°353 del 21/11/2000.

A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle modalità e tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

- 4 MAG. 2016



IL SINDACO
Antonio D'Alfonso
[Handwritten signature]